




Federazione
Motociclistica
Italiana

www.federmoto.it

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Approvato il 4 maggio 2016 dalla Giunta Nazionale del CONI con
deliberazione n. 209.





SOMMARIO

PARTE PRIMA**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I – Enti affiliati – Natura, costituzione, scopo**

- Art. 1 – Doveri ed obblighi generali
- Art. 2 – Responsabilità diretta
- Art. 3 – Obbligo di segnalazione e collaborazione
- Art. 4 – Principio del risultato conseguito sul campo di gara
- Art. 5 – Sanzioni

TITOLO II – CODICE DISCIPLINARE**CAPO I – Infrazioni**

- Art. 6 – Infrazioni disciplinari
- Art. 7 – Inosservanza del vincolo di giustizia
- Art. 8 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali
- Art. 9 – Rifiuto di presentazione personale e di atti
- Art. 10 – Frode sportiva
- Art. 11 – Illecito sportivo
- Art. 12 – Doping
- Art. 13 – Manifestazioni atipiche
- Art. 14 – Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti
- Art. 15 – Conversione automatica delle sanzioni pecuniarie
- Art. 16 – Violazione del vincolo sportivo
- Art. 17 – Fatti influenti sulle regolarità delle competizioni
- Art. 18 – Comportamento di accompagnatori e sostenitori
- Art. 19 – Aggressione ad un Commissario di Gara
- Art. 20 – Altre infrazioni

CAPO II – Sanzioni

- Art. 21 – Tipologia delle sanzioni
- Art. 22 – Ammonizione
- Art. 23 – Ammonizione con diffida
- Art. 24 – Sanzione pecuniaria
- Art. 25 – Confisca dei premi
- Art. 26 – Esclusione dalla gara
- Art. 27 – Espulsione dalla manifestazione

- Art. 28 – Squalifica del tesserato
- Art. 29 – Ritiro della licenza e/o della tessera
- Art. 30 – Inibizione a svolgere le funzioni
- Art. 31 – Non assegnazione o revoca di un titolo
- Art. 32 – Perdita del risultato sportivo conseguito
- Art. 33 – Perdita della valutazione
- Art. 34 – Squalifica dell'impianto
- Art. 35 – Penalizzazione
- Art. 36 – Esclusione dal campionato
- Art. 37 – Sospensione a termine da qualsiasi attività
- Art. 38 – Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato
- Art. 39 – Interdizione da cariche federali
- Art. 40 – Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali
- Art. 41 – Radiazione

CAPO III – Determinazione delle sanzioni

- Art. 42 – Criteri per la determinazione delle sanzioni
- Art. 43 – Circostanze aggravanti
- Art. 44 – Concorso di circostanze aggravanti
- Art. 45 – Circostanze attenuanti
- Art. 46 – Concorso di circostanze attenuanti
- Art. 47 – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 48 – Valutazione delle circostanze
- Art. 49 – Recidiva

CAPO IV – Sanzioni con riguardo ai soggetti passivi

- Art. 50 – Provvedimenti a carico degli affiliati
- Art. 51 – Provvedimenti a carico dei tesserati
- Art. 52 – Provvedimenti a carico dei dirigenti
- Art. 53 – Provvedimenti a carico dei Commissari di Gara e degli Ufficiali Esecutivi
- Art. 53bis – Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

CAPO V – Cause di estinzione

- Art. 54 – Causa di estinzione delle infrazioni o delle sanzioni
- Art. 55 – Prescrizione
- Art. 56 – Amnistia
- Art. 57 – Indulto
- Art. 58 – Grazia

PARTE SECONDA**TITOLO I – GIUSTIZIA SPORTIVA****CAPO I – Organi di giustizia**

- Art. 59 – Organi di giustizia
- Art. 60 – Attribuzioni
- Art. 61 – Commissione Federale di Garanzia

CAPO II – Accesso alla giustizia

- Art. 62 – Diritto di agire
- Art. 63 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia
- Art. 64 – Ufficio del gratuito patrocinio

CAPO III – Disposizioni generali sul procedimento

- Art. 65 – Poteri degli Organi di giustizia
- Art. 66 – Ricusazione ed astensione di componente di organo giudicante
- Art. 67 – Condanna alle spese per lite temeraria
- Art. 68 – Comunicazioni
- Art. 69 – Segreteria degli Organi di giustizia
- Art. 70 – Sospensione feriale

CAPO IV – Giudici sportivi**SEZIONE I – Nomina e competenza**

- Art. 71 – Istituzione
- Art. 72 – Composizione dei Giudici sportivi
- Art. 73 – Articolazione funzionale del Giudice Sportivo Nazionale
- Art. 74 – Nomina del Giudice Sportivo Nazionale
- Art. 75 – Nomina nella Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello e composizione della stessa

SEZIONE II – PROCEDIMENTI

- Art. 76 – Avvio del procedimento innanzi al giudice sportivo nazionale
- Art. 77 – Istanza degli interessati
- Art. 78 – Fissazione della data di decisione
- Art. 79 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati
- Art. 80 – Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale
- Art. 81 – Giudizio innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

CAPO V – GIUDICI FEDERALI**SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA**

- Art. 82 – Istituzione
- Art. 83 – Competenza dei giudici federali
- Art. 84 – Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi

SEZIONE II – PROCEDIMENTI

- Art. 85 – Avvio del procedimento
- Art. 86 – Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento
- Art. 87 – Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento
- Art. 88 – Ricorso della parte interessata
- Art. 89 – Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni
- Art. 90 – Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso
- Art. 91 – Misure cautelari
- Art. 92 – Intervento del terzo
- Art. 93 – Svolgimento dell'udienza e decisione del tribunale federale
- Art. 94 – Assunzione delle prove
- Art. 95 – Giudizio innanzi alla Corte federale di appello
- Art. 96 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi
- Art. 97 – Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari
- Art. 98 – Procedimenti disciplinari richiesti dall'ufficio di Procura antidoping del CONI

CAPO VI – PROCURATORE FEDERALE**SEZIONE I – UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE**

- Art. 99 – Composizione dell'ufficio del Procuratore federale
- Art. 100 – Nomina dei componenti dell'ufficio del Procuratore federale
- Art. 101 – Attribuzioni del Procuratore federale

SEZIONE II – AZIONE DISCIPLINARE

- Art. 102 – Azione del Procuratore federale
- Art. 103 – Prescrizione dell'azione
- Art. 104 – Astensione
- Art. 105 – Svolgimento delle indagini
- Art. 106 – Registro dei procedimenti disciplinari
- Art. 107 – Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

SEZIONE III – RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

- Art. 108 – Rapporti con l'autorità giudiziaria
- Art. 109 – Rapporti con la Procura antidoping del CONI
- Art. 110 – Rapporti con la Procura Generale dello Sport

CAPO VII – PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI

- Art. 111 – Revisione e revocazione
- Art. 112 – Riabilitazione
- Art. 113 – Arbitrato
- Art. 114 – Il lodo

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 115 – Entrata in vigore





Parte 1
Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 – ENTI AFFILIATI: NATURA – COSTITUZIONE – SCOPO

ART. 1 – DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI

- 1.1 Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei regolamenti federali, nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi federali.
- 1.2 Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla commercializzazione e dalla corruzione.
- 1.3 L'affiliato ed il tesserato che violano le norme federali, contravvenendo ai suddetti obblighi e divieti o che, comunque, con parole, scritti od azioni, ledono la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi organi, incorrono nei provvedimenti previsti dal presente regolamento.
- 1.4 I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

ART. 2 – RESPONSABILITÀ DIRETTA

- 2.1 L'ignoranza o l'errata interpretazione dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei regolamenti e di tutte le altre norme, emanate dagli organi federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.
- 2.2 Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
- 2.3 Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi dei regolamenti federali.

- 2.4 I dirigenti (e/o legali rappresentanti degli affiliati) sono responsabili, a titolo di dolo o colpa, delle infrazioni commesse nell'ambito dell'attività riferibile agli affiliati medesimi.
- 2.5 Gli affiliati rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni.
- 2.6 La mancata richiesta dell'intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

ART. 3 – OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E COLLABORAZIONE

- 3.1 Gli organi federali ed i Commissari di Gara sono tenuti a segnalare agli organi di giustizia le violazioni dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei regolamenti, nonché gli atti di scorrettezza sportiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
- 3.2 Chiunque altro, anche non tesserato, abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo regolamento può farne segnalazione al Procuratore Federale, con le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport.
- 3.3 Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia, assolvendo le richieste che dagli stessi pervengano.

ART. 4 – PRINCIPIO DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DI GARA

- 4.1 Tutti gli organi federali debbono concorrere al regolare svolgimento dell'attività sportiva ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
- 4.2 Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato, se viene successivamente accertato con provvedimento disciplinare definitivo che lo stesso deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.

ART. 5 – SANZIONI

- 5.1 La violazione dei principi contenuti nel presente titolo determina l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di Giustizia.



Titolo II - CODICE DISCIPLINARE

TITOLO II – CODICE DISCIPLINARE

CAPO I – INFRAZIONI

ART. 6 – INFRAZIONI DISCIPLINARI

6.1 L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente regolamento.

ART. 7 – INOSSERVANZA DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA

7.1 Gli affiliati ed i tesserati che violino quanto prescritto dall'art. 2 comma 2 della Legge 17 ottobre 2003 n. 280 sono puniti con sanzione inibitoria da sei mesi fino alla radiazione.

ART. 8 – OFFESA ALLA DIGNITÀ, AL DECORO ED AL PRESTIGIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORGANI FEDERALI

8.1 Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.

8.2 Nei casi più gravi può esserne disposta la radiazione.


ART. 9 – RIFIUTO DI PRESENTAZIONE PERSONALE E DI ATTI

9.1 Il tesserato che, benché formalmente convocato, rifiuti di presentarsi dinanzi ad un organo di giustizia per essere sentito, rifiuti di depositare atti o documenti di cui sia stata richiesta l'esibizione, o che renda dichiarazioni mendaci è punito con sanzione inibitoria da tre a sei mesi.

9.2 Si applica la sanzione inibitoria da sei mesi ad un anno se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza dell'organo.

ART. 10 – FRODE SPORTIVA

10.1 Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere le norme per la partecipazione all'attività agonistica federale, mediante false dichiarazioni o documenti attestanti l'età o altri requisiti personali, costituisce frode sportiva.



- 10.2 Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere con le medesime modalità norme per l'affiliazione o la riaffiliazione, ovvero, per la partecipazione alle Assemblee federali, ovvero, per l'assunzione di incarichi federali.
- 10.3 Commette frode sportiva, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, nell'ambito di ogni attività federale.
- 10.4 Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste dalla legge 401/89.
- 10.5 La frode sportiva è punibile con sanzione inibitoria per il tesserato da tre mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro anni.
- 10.6 Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di una frode sportiva, che sia stata commessa o che sia sul punto di essere commessa, deve informare il Procuratore Federale; in mancanza, potrà essere punito con sanzione inibitoria fino a tre mesi.

ART. 11 -ILLECITO SPORTIVO

- 11.1 Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.
- 11.2 L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitoria per il tesserato da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro anni.
- 11.3 Gli affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'affiliato o dei propri tesserati, da altri soggetti. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore Federale; in mancanza, potrà essere punito con sanzione inibitoria fino a tre mesi.

ART. 12 - DOPING

- 12.1 Il doping costituisce illecito sportivo, essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà

nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti.

- 12.2 La definizione di doping ed il procedimento disciplinare in materia sono contenuti nelle Norme Sportive Antidoping, ove sono altresì previste e punite le violazioni a tale normativa.
- 12.3 Gli affiliati rispondono, comunque, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni sul doping commesse dai propri tesserati.

ART. 13 - MANIFESTAZIONI ATIPICHE

- 13.1 Le manifestazioni atipiche, qualora previste dal regolamento tecnico sportivo, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sui quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.
- 13.2 Ai trasgressori che organizzino manifestazioni non autorizzate (affiliati ospitanti, organizzatori, collaboratori) possono essere irrogate sanzioni inibitorie o pecuniarie, anche cumulativamente, da un minimo di 250,00 euro, ad un massimo di 1000,00 euro, e da un minimo di 1 mese ad un massimo di 1 anno.

ART. 14 - RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ESECUTIVI DEGLI ORGANI GIUDICANTI

- 14.1 L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.

ART. 15 - CONVERSIONE AUTOMATICA DELLE SANZIONI PECUNIARIE

- 15.1 L'affiliato ed il tesserato che non pagano una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante sono assoggettati automaticamente ad una delle sanzioni inibitorie previste nel successivo articolo 20.
- 15.2 La sanzione pecuniaria fino a euro 300,00 (trecento) viene convertita in una sanzione inibitoria di giorni novanta; oltre ad euro 300,00 (trecento) la sanzione inibitoria è aumentata di ulteriori quindici giorni per ogni 100,00 euro (cento) o frazione di essa.

Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione pecuniaria, l'organo giudicante deve:

- a) fissare il termine improrogabile del pagamento;
- b) determinare la sanzione inibitoria di eventuale conversione.

- 15.3 La sanzione inibitoria decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento ed estingue il debito.
- 15.4 Non può essere proposto appello avverso la conversione.
- 15.5 L'organo giudicante competente dà notizia dell'avvenuta conversione ai sensi e per gli effetti del presente regolamento.
- 15.6 Accertata l'impossibilità o, comunque, la mancata esazione della pena pecuniaria, il Procuratore Federale trasmette gli atti al Giudice che ha emesso la sentenza il quale, effettuati gli accertamenti del caso, provvede alla conversione.

ART. 16 – VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

- 16.1 Il tesserato e/o licenziato che si faccia rilasciare la licenza o la tessera da più affiliati è punito con la sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.
- 16.2 Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

ART. 17 – FATTI INFLUENTI SULLA REGOLARITÀ DELLE COMPETIZIONI

- 17.1 Il tesserato o l'affiliato a cui siano riferibili fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento della competizione o che ne abbia impedito la regolare effettuazione, è punito – salvo più gravi provvedimenti – con la perdita del risultato acquisito dallo stesso dai propri tesserati e/o licenziati.

ART. 18 – COMPORTAMENTO DI ACCOMPAGNATORI E SOSTENITORI

- 18.1 Il tesserato o l'affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri accompagnatori o sostenitori è punito con sanzione inibitoria o con la squalifica dell'impianto fino ad un massimo di un anno.

ART. 19 – AGGRESSIONE AD UN COMMISSARIO DI GARA

- 19.1 Chi aggredisce o tenta di aggredire un Commissario di Gara è punito con la sanzione inibitoria da sei mesi fino alla radiazione.

ART. 20 – ALTRE INFRAZIONI

- 20.1 E' soggetta alle sanzioni previste dal presente regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'articolo 1.

CAPO II – SANZIONI

ART. 21 – TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

- 21.1 Possono essere inflitte dagli organi competenti, secondo il presente regolamento, le seguenti sanzioni:
- a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) sanzione pecuniaria;
 - d) confisca parziale o totale dei premi;
 - e) esclusione dalla gara;
 - f) espulsione dalla manifestazione;
 - g) squalifica del tesserato;
 - h) ritiro della licenza e/o della tessera;
 - i) inibizione a svolgere le funzioni;
 - j) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - k) perdita del risultato conseguito;
 - l) perdita della valutazione;
 - m) squalifica dell'impianto;
 - n) penalizzazione;
 - o) esclusione dal Campionato e/o dal Trofeo;

- p) sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - q) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
 - r) interdizione da cariche federali;
 - s) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
 - t) radiazione;
 - u) inibizione a far parte della F.M.I..
- Per sanzioni inibitorie si intendono quelle previste alle lettere g), h), i), m), p),q), r), s), t) ed u).

ART. 22 – AMMONIZIONE

- 22.1 L'ammunzione consiste nel rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

ART. 23 – AMMONIZIONE CON DIFFIDA

- 23.1 L'ammunzione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

ART. 24 – SANZIONE PECUNIARIA

- 24.1 La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare alla F.M.I. una somma di denaro nei termini fissati e nella misura determinata dall'organo giudicante.

ART. 25 – CONFISCA DEI PREMI

- 25.1 La confisca dei premi in natura od in denaro consiste nel non assegnare o revocare l'assegnazione di detti premi conquistati in competizioni agonistiche.
- 25.2 La confisca può essere totale o parziale.

ART. 26 – ESCLUSIONE DALLA GARA

- 26.1 L'esclusione dalla gara comporta la perdita del risultato conseguito.

ART. 27 – ESPULSIONE DALLA MANIFESTAZIONE

- 27.1 L'espulsione dalla manifestazione comporta l'esclusione dalle prove e dalla gara della manifestazione.

ART. 28 – SQUALIFICA DEL TESSERATO

- 28.1 La squalifica consiste nella sospensione dall'attività agonistica per un tempo determinato e comporta il divieto di iscriversi a qualsiasi manifestazione per tutta la durata della sanzione, o a tutte le manifestazioni indicate nel provvedimento.

ART. 29 – RITIRO DELLA LICENZA E/O DELLA TESSERA

- 29.1 La sanzione consiste nell'inibizione, temporanea o definitiva, allo svolgimento dell'attività agonistica o non agonistica federale e comporta il ritiro della tessera.

ART. 30 – INIBIZIONE A SVOLGERE LE FUNZIONI

- 30.1 L'inibizione a svolgere le funzioni comporta il divieto di esercitare le proprie mansioni. Detta sanzione può essere irrogata anche per un periodo determinato.

ART. 31 – NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO

- 31.1 La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un conduttore o di una squadra.

ART. 32 – PERDITA DEL RISULTATO SPORTIVO CONSEGUITO

- 32.1 Nell'ambito di una manifestazione la perdita del risultato sportivo determina la revisione della classifica.

ART. 33 – PERDITA DELLA VALUTAZIONE

- 33.1 La perdita della valutazione determina l'impossibilità di tenerne conto ai fini dell'organizzazione di altre manifestazioni.

ART. 34 – SQUALIFICA DELL'IMPIANTO

34.1 La sanzione consiste nella perdita del diritto di organizzare sui propri impianti manifestazioni federali per un periodo determinato.

ART. 35 – PENALIZZAZIONE

35.1 La penalizzazione consiste nella perdita di punteggi già conseguiti nell'ambito di un Campionato o di un Trofeo.

ART. 36 – ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO

36.1 L'esclusione dal Campionato comporta l'inibizione a proseguire lo stesso.

ART. 37 – SOSPENSIONE A TERMINE DA QUALSIASI ATTIVITÀ

37.1 La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione per l'affiliato ad organizzare qualsiasi manifestazione motociclistica ed a partecipare a qualsiasi manifestazione nel periodo di validità della sanzione.

ART. 38 – SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DI AFFILIATO

38.1 La sanzione consiste nel divieto al dirigente dell'affiliato di rappresentarlo in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

ART. 39 – INTERDIZIONE DA CARICHE FEDERALI

39.1 La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche federali per un tempo determinato, fino ad un anno.

39.2 L'interdizione può essere relativa ad una od a tutte le cariche.

ART. 40 – INIBIZIONE PERPETUA A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

40.1 La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche federali.

40.2 L'inibizione perpetua può essere relativa ad una o a tutte le cariche.

ART. 41 – RADIAZIONE

41.1 La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato o del tesserato dagli Albi federali e comporta, per quest'ultimo, la revoca del tesseramento.

41.2 L'affiliato ed il tesserato radiati vengono segnalati al CONI ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

CAPO III – DETERMINAZIONI DELLE SANZIONIART. 42 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

42.1 L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.

42.2 La qualifica di dirigente federale, di affiliato, di Commissario di Gara deve essere sempre valutata come circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di coadiutori degli Ufficiali Esecutivi.

42.3 Le sanzioni pecuniarie non possono essere determinate in misura inferiore a euro 100,00 (cento) ed in misura superiore a euro. 5.000,00 (cinquemila) per il tesserato e per l'affiliato.

42.4 Le sanzioni inibitorie, sospensive ed interdittive temporanee, non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.

42.5 Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.

42.6 Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:

a) non attribuzione all'affiliato dei voti previsti dall'articolo 11 dello Statuto per l'attività agonistica in questione;

b) non attribuzione di punteggi utili all'affiliato ed al tesserato per classifiche e graduatorie, come classifiche federali, di Campionato e di Trofeo, ecc.;

c) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;

d) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni motociclistiche.

42.7 L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave, di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi.

42.8 Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

42.9 Se volontariamente impedisce l'evento soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

42.10 Per le violazioni delle norme anti-doping l'organo giudicante deve irrogare le sanzioni previste nelle Norme Sportive Antidoping, salvo il cumulo eventuale con altre diverse o più gravi.

ART. 43 – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

43.1 In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

a) aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

b) aver danneggiato persone o cose;

c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;

d) aver agito per motivi futili od abietti;

e) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;

f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;

g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;

h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;

i) avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

ART. 44 – CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

44.1 Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

ART. 45 – CIRCOSTANZE ATTENUANTI

45.1 La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

a) l'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

b) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

c) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;

d) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.

45.2 Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena.

ART. 46 – CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

46.1 Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

ART. 47 – CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

47.1 L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

47.2 Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

47.3 In caso di equivalenza si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza attenuante od aggravante.

ART. 48 – VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

48.1 Le circostanze che attenuano od escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

48.2 Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

48.3 Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa, e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 49 – RECIDIVA

49.1 L'affiliato ed il tesserato che, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, vengono considerati recidivi e possono essere sottoposti ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.

49.2 La sanzione può essere aumentata fino alla metà:

- a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
- b) se la nuova infrazione è stata commessa nei 5 anni dalla condanna precedente;
- c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

49.3 Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

49.4 Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà, e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.

49.5 Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

49.6 La contestazione della recidiva è obbligatoria.

49.7 La recidiva non si applica a quelle condanne per le quali sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

49.8 Spetta all'organo giudicante determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

49.9 In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

CAPO IV – SANZIONI CON RIGUARDO AI SOGGETTI PASSIVI**ART. 50 – PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI AFFILIATI**

50.1 A carico degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) sanzione pecuniaria;
- d) confisca parziale o totale dei premi;
- e) non assegnazione o revoca di un titolo;

- f) perdita del risultato conseguito;
- g) perdita della valutazione;
- h) squalifica dell'impianto;
-) penalizzazione;
- j) esclusione dal Campionato, per un periodo non superiore a cinque anni consecutivi;
- k) sospensione a termine da qualsiasi attività, per un periodo non superiore ad un anno;
- l) radiazione.

ART. 51 – PROVVEDIMENTI A CARICO DEI TESSERATI

51.1 A carico dei tesserati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) confisca parziale o totale dei premi;
- d) esclusione dalla gara;
- e) espulsione dalla manifestazione;
- f) squalifica;
- g) ritiro della licenza e/o della tessera;
- h) inibizione a svolgere funzioni;
- i) non assegnazione o revoca di un titolo;
- j) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- k) radiazione.

ART. 52 – PROVVEDIMENTI A CARICO DEI DIRIGENTI

52.1 A carico dei dirigenti federali, nazionali e periferici, e dei dirigenti degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
- c) interdizione dalla carica di dirigente federale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- e) radiazione.

ART. 53 – PROVVEDIMENTI A CARICO DEI COMMISSARI DI GARA E DEGLI UFFICIALI ESECUTIVI

53.1 A carico dei Commissari di Gara e degli Ufficiali Esecutivi, ferma l'istruttoria e l'adozione di provvedimenti disciplinari interni, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione temporanea dall'attività (massimo un anno);
- c) cancellazione dagli Albi;
- d) radiazione.

53.2 A carico dei tesserati, eventualmente chiamati dagli Ufficiali Esecutivi a svolgere occasionalmente ed in via straordinaria le funzioni proprie di questi ultimi, possono essere adottati i provvedimenti previsti dall'articolo 51.

ART. 53bis – TUTELA DELL'ONORABILITÀ DEGLI ORGANISMI SPORTIVI

53bis.1 La sospensione di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte Federale d'Appello entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale. La sospensione di cui al richiamato art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che ricoprono cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché a fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

CAPO V – CAUSE DI ESTINZIONE

ART. 54 – CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI O DELLE SANZIONI

54.1 Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:

- a) prescrizione;
- b) amnistia.

54.2 Sono cause di estinzione delle sanzioni:

- a) indulto;
- b) grazia.

ART. 55 – PRESCRIZIONE

55.1 Le infrazioni si prescrivono nei termini e con le modalità previste dal successivo art. 103.

55.2 Le infrazioni per violazioni alle Norme Sportive Antidoping, si prescrivono in 8 anni.

55.3 La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile.

ART. 56 – AMNISTIA

56.1 Competente alla concessione dell'amnistia è il Consiglio Federale.

56.2 L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione o, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.

56.3 Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

56.4 L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

56.5 L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 57 – INDULTO

57.1 Competente alla concessione dell'indulto è il Consiglio Federale.

57.2 L'indulto è un provvedimento generale, non presuppone una condanna irrevocabile. Condonata, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in una più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

57.3 Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

57.4 La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

57.5 L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 58 – GRAZIA

58.1 Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale.

58.2 La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone una decisione irrevocabile di condanna.

58.3 Condonata in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

58.4 Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

58.5 Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

58.6 Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato inviata per raccomandata a.r. ed indirizzata al Presidente Federale.



Parte II

Titolo I – GIUSTIZIA SPORTIVA

TITOLO 1 – GIUSTIZIA SPORTIVA

CAPO 1 – ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 59 – ORGANI DI GIUSTIZIA

59.1 Sono Organi di Giustizia presso la federazione:


- a) Il Giudice sportivo nazionale;
- b) Il Tribunale federale;
- c) la Corte federale di appello in funzione propria ed in funzione di Corte sportiva di appello.

59.2 Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI e nell'ambito della competenza stabilita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.

59.3 Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive la dichiarazione di cui all'art. 26 comma 6 dello Statuto federale. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

59.4 La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui all'art. 26 comma 6 dello Statuto federale e di cui al comma precedente.

59.5 Ferme restando le incompatibilità prescritte dallo Statuto federale, la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma l'incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.



- 59.6 Ai fini del raggiungimento della finalità di cui al comma 4, con la Procura federale coopera la Procura generale dello Sport istituita presso il CONI, nelle modalità previste dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
- 59.7 Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale e presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

ART. 60 – ATTRIBUZIONI

- 60.1 È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
- l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
- 60.2 Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

ART. 61 – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

- 61.1 La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti, ferma l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura

Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

- 61.2 La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
- su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudici sportivi nazionali, componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui all'art 26 comma 6 dello Statuto ed ai commi 3 e 5 dell'art. 59 del presente Regolamento, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO II – ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

ART. 62 – DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

- 62.1 Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

62.2 L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ART. 63 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

63.1 Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di primo grado; è pari ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni reclamo dinanzi ad un organo di giustizia di secondo grado.

63.2 Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.

63.3 Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale.

63.4 La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.

63.5 Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

ART. 64 - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

64.1 Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio.

64.2 Per i procedimenti dinanzi agli organi di giustizia di primo grado, il soggetto ha facoltà di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni, con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.

64.3 Per i procedimenti dinanzi agli organi di giustizia di secondo grado è istituito l'Ufficio del gratuito patrocinio in seno alla FMI, avvalendosi dei difensori iscritti nell'Albo del gratuito patrocinio all'uopo istituito. L'iscrizione nel suddetto albo è disposta, a seguito di domanda dell'avvocato interessato, dal Presidente della Corte federale di appello.

64.4 Possono essere dichiarati idonei all'iscrizione gli avvocati che, iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine, siano in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

64.5 Può essere ammesso al patrocinio ogni soggetto dell'ordinamento sportivo le cui pretese non risultino manifestamente infondate e che sia titolare, ai fini dell'imposta personale sul reddito o dell'imposta sul reddito delle società ove applicabile, di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.766,33. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma il predetto limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

64.6 L'istanza di ammissione è presentata dall'interessato in possesso dei requisiti di cui al comma precedente alla Segreteria degli Organi di Giustizia. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità:

a) la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'indicazione del giudizio cui si riferisce, se già pendente, o della decisione che si intende impugnare, con l'indicazione anche sommaria delle pretese che si intendono azionare;

b) le generalità dell'interessato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile.

64.7 Sull'istanza di ammissione decide, con determinazione non più sindacabile, il Presidente della Corte federale di appello.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

ART. 65 - POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

65.1 Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 26 dello Statuto.

65.2 Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.

- 65.3 Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
- 65.4 Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
- 65.5 Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

ART. 66 – RICUSAZIONE ED ASTENSIONE DI COMPONENTE DI ORGANO GIUDICANTE

- 66.1 Il singolo componente l'organo giudicante può essere ricusato:
- a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
 - c) se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
 - d) se il difensore di una delle parti, o comunque una delle parti, è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge, o ha svolto funzioni di Procuratore Federale nel procedimento.
- 66.2 Ciascun componente di un organo giudicante deve astenersi nei casi indicati al precedente comma, lettere a), b), c), d) e) ed g), nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, con dichiarazione presentata al Presidente della Corte federale di appello, che decide senza formalità di procedura.
- 66.3 La ricusazione può essere proposta dal Procuratore Federale per le materie di sua competenza o dall'incolpato; non è dovuta alcuna tassa o contributo.

- 66.4 La dichiarazione di ricusazione deve enunciarne i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto scritto dall'interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'organo giudicante; se la causa di ricusazione è sorta od è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
- 66.5 Sulla ricusazione dei componenti degli organi di giustizia di primo grado decide la Corte federale di appello; su quella dei componenti della Corte federale di appello, in funzione propria o di Corte sportiva di appello, decidono gli altri componenti della Corte stessa.
- 66.6 Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione o di astensione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato o astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.
- 66.7 Se è accolta la dichiarazione di astensione o la richiesta di ricusazione, il Giudice non può compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente il medesimo organo.
- 66.8 La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando il Giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
- 66.9 Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
- 66.10 Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

ART. 67 – CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

- 67.1 Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a 10 volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.

67.2 Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

ART. 68 – COMUNICAZIONI

68.1 Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, il cui indirizzo è indicato sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante ha l'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

68.2 Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

68.3 È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

68.4 Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

ART. 69 – SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

69.1 Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dal Presidente federale.

69.2 Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti.

Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.

69.3 Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

ART. 70 – SOSPENSIONE FERIALE

91.1 Il decorso dei termini dei procedimenti è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

CAPO IV – GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA

ART. 71 – ISTITUZIONE

71.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.

71.2 I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

ART. 72 – COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

72.1 Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi e degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) le sanzioni sportive ed i provvedimenti disposti dagli Ufficiali di Gara di cui all'art. 9 dello Statuto Federale;
- f) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

72.2 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del medesimo giudice.

ART. 73 - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

73.1 Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.

73.2 Il Giudice Sportivo Nazionale è unico ed è composto da un componente effettivo e da un componente supplente.

ART. 74 - NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

74.1 Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;

74.2 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

74.3 Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica.

ART. 75 - NOMINA NELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA

75.1 I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.

75.2 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello si compone di sei

componenti, di cui uno, individuato del Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.

75.3 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti; il collegio è di volta in volta individuato dal Presidente. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

75.4 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.

75.5 Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI.

SEZIONE II - PROCEDIMENTI

ART. 76 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

76.1 I procedimenti innanzi al Giudice sportivo nazionale sono instaurati:

- d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ART. 77 - ISTANZA DEGLI INTERESSATI

77.1 L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di 3 giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

77.2 L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

ART. 78 – FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE

- 78.1 Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di trenta giorni.
- 78.2 Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

ART. 79 – DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI

- 79.1 I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

ART. 80 – PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

- 80.1 Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
- 80.2 Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
- 80.3 La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 81 – GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

- 81.1 Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
- 81.2 Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
- 81.3 Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al

precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

- 81.4 Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
- 81.5 Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
- 81.6 La Corte federale di appello in funzione di corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
- 81.7 Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
- 81.8 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
- 81.9 La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro trenta giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V – GIUDICI FEDERALI**SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA****ART. 82 – ISTITUZIONE**

- 82.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
- 82.2 I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

ART. 83 - COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI

- 83.1 Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.
- 83.2 La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

ART. 84 - NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

- 84.1 I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 84.2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 84.3 I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 84.4 Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono, rispettivamente, di cinque e di sei componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
- 84.5 Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti; il collegio è di volta in volta individuato dal Presidente. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II - PROCEDIMENTI**ART. 85 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

- 85.1 I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
- con atto di deferimento del procuratore federale;
 - con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
- 85.2 Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi alla Corte federale di appello le parti devono farsi assistere da un difensore.

ART. 86 - APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

- 86.1 Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
- 86.2 Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
- 86.3 Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ART. 87 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

- 87.1 Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

- 87.2 Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine.
- 87.3 L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

ART. 88 - RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

- 88.1 Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
- 88.2 Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
- 88.3 Il ricorso contiene:
- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

ART. 89 - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

- 89.1 Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

- 89.2 Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
- 89.3 L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
- 89.4 Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
- 89.5 L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
- 89.6 Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
- 89.7 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 88, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

ART. 90 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

- 90.1 Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
- 90.2 Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
- 90.3 Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

90.4 Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

ART. 91 - MISURE CAUTELARI

91.1 Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

91.2 Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 96, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

91.3 Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 95 in quanto

compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

91.4 Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

ART. 92 - INTERVENTO DEL TERZO

92.1 Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

92.2 L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

92.3 Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

ART. 93 - SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

93.1 L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

93.2 L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

93.3 Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

93.4 Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.

93.5 Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

93.6 Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione.

In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.

93.7 La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 94 - ASSUNZIONE DELLE PROVE

94.1 Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

94.2 Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

94.3 Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

94.4 Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

ART. 95 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

95.1 Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.

95.2 Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

95.3 Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

95.4 La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso

provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

95.5 La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

95.6 Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 93 e 94 del presente Regolamento.

95.7 Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

95.8 Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.

95.9 Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

95.10 La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 96 - TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI

96.1 Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 2.

96.2 Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

96.3 Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.

96.4 Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

96.5 Il corso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

96.6 L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

96.7 La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.

96.8 Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

96.9 La disposizione di cui al comma precedente si applica, altresì, per le controversie dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

ART. 97 - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

97.1 Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

97.2 La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

97.3 La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

97.4 L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

97.5 In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

- 97.6 Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
- 97.7 In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

ART. 98 – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RICHIESTI DALL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

- 98.1 Per i procedimenti disciplinari richiesti dall'Ufficio di Procura Antidoping del CONI si osservano le norme generali stabilite per i procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

CAPO VI – PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE 1 – UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

ART. 99 – COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

- 99.1 Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione.
- 99.2 L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale, di un Procuratore Aggiunto e di uno o più Sostituti Procuratori.
- 99.3 Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 99.4 Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale sulla base delle esigenze riscontrate, su proposta del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

- 99.5 Il Procuratore federale, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
- 99.6 I Sostituti Procuratori ed il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale; il Procuratore Aggiunto lo sostituisce in caso d'impedimento. Può essere preposto alla cura di specifici settori.

ART. 100 – NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

- 100.1 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- a) professori e ricercatori universitario di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - f) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo;
 - g) dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
- 100.2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore, oltre a coloro che siano ricompresi nelle categorie di cui al precedente comma 1, anche coloro che siano iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ovvero siano laureati in materie giuridiche, che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

ART. 101 – ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

- 101.1 Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

101.2.1 I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Lo Statuto federale assicura l'indipendenza del Procuratore Federale, del Procuratore Aggiunto e dei relativi sostituti.

101.3 La gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari è effettuata mediante la piattaforma informatica unica di cui all'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono quelle previste dal Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI.

SEZIONE II – AZIONE DISCIPLINARE

ART. 102 – AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

102.1 Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

102.2 L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata, ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 105.

102.3 Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

102.4 Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di

essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

102.5 Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

ART. 103 – PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

103.1 Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.

103.2 La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui avviene il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

103.3 Fermo quanto previsto al precedente articolo 55 del presente Regolamento il diritto di sanzionare si prescrive entro:

- il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
- il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;

- il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;

- il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

103.4 I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

103.5 La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ART. 104 – ASTENSIONE

104.1 Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

104.2 L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

ART. 105 – SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

105.1 Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

105.2 A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.

105.3 La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione.

Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

105.4 Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 102, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

105.5 Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risultati compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

ART. 106 – REGISTRO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

106.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva e dall'art. 5 e ss. del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport, il Procuratore Federale iscrive immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio ogni notizia di infrazione o illecito sportivo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona cui i fatti sono attribuiti.

ART. 107 – APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE

107.1 I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

107.2 L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport.

Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

107.3 Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III – RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

ART. 108 – RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

108.1 Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

108.2 Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

108.3 Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

108.4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Codice. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

ART. 109 – RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

109.1 Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

109.2 Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

ART. 110 – RAPPORTI CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

110.1 Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI, ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell'ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.

110.2 La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.

110.3 Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.

110.4 In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

CAPO VII – PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI

ART. 111 – REVISIONE E REVOCAZIONE

111.1 Per la revisione e la revocazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 del Codice della Giustizia Sportiva.

ART. 112 – RIABILITAZIONE

112.1 La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

112.2 E' emesso dalla Corte federale di appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta;
- b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

112.3 Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

112.4 La Corte federale di appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti, e si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La relativa decisione deve essere depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia entro 15 giorni che provvederà alla trascrizione nel casellario federale ed a darne comunicazione all'istante entro sette giorni a mezzo raccomandata a.r..

112.5 Se la richiesta di riabilitazione è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal provvedimento di rigetto.

112.6 Il provvedimento di riabilitazione è revocato di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannata per l'uso di sostanze o metodi dopanti. Sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna, deciderà la Corte federale di appello, su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato.

ART. 113 – ARBITRATO

113.1 Chi intende sottoporre una controversia avente natura meramente patrimoniale al Collegio Arbitrale a norma dell'art. 32 dello Statuto federale, deve farne richiesta, inoltrata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Corte federale di appello ed alla controparte.

113.2 La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
- b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
- c) la designazione di un arbitro, con l'invito alla controparte a designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato.

113.3 La controparte deve designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata alla Corte federale di appello ed al richiedente. Entro venti giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.

113.4 In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio Arbitrale, provvede il Presidente della Corte federale di appello su invito della parte che ne abbia interesse.

113.5 La medesima procedura va osservata per la sostituzione di uno o più componenti del Collegio Arbitrale qualora per qualsiasi motivo vengano meno.

113.6 Il Presidente del Collegio designato dal Presidente della Corte federale di appello può essere ricusato da ciascuna parte ai sensi dell'art. 66 del presente Regolamento. Qualora il Presidente del Collegio venga ricusato, l'istanza dovrà essere diretta al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

113.7 Il Collegio deve pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta decorrente dall'ultima accettazione dell'atto di nomina. Gli arbitri possono, per giustificati motivi, prorogare una sola volta detto termine.

113.8 Il Presidente del Collegio Arbitrale può concedere, su richiesta delle parti, una sola proroga di trenta giorni per l'emissione del lodo.

- 113.9 Il Collegio Arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, decide secondo i principi fondamentali del CONI e degli ordinamenti nazionali ed internazionali, nonché secondo le norme del diritto sostanziale, salvo che le parti non lo autorizzino, per casi specifici e per iscritto, a decidere secondo equità.
- 113.10 Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
- 113.11 Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.
- 113.12 I tesserati FMI sono obbligati a collaborare alle richieste del Collegio Arbitrale.
- 113.13 I componenti del Collegio devono possedere i requisiti per il tesseramento alla Federazione.
- 113.14 I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.

ART. 114 - IL LODO

- 114.1 Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti collegialmente ed è redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
- 114.2 Il lodo deve contenere quanto indicato all'art. 823 c.p.c..
- 114.3 Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
- 114.4 Il lodo deve essere emesso e depositato con le formalità prescritte dallo Statuto.
- 114.5 Se la parte soccombente non provvede ad adempiere nel termine fissato dal Collegio Arbitrale, è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva.
- 114.6 Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme di cui agli art. 806 e ss. del c.p.c.



Titolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 115 - ENTRATA IN VIGORE

115.1 Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del C.O.N.I. entra in vigore il 1° aprile 2016, fatte salve le attribuzioni del CONI.

115.2 Le disposizioni del Regolamento di Giustizia relative alle indagini preliminari si applicano ai fatti iscritti nel Registro tenuto con le modalità di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva.